

***Gli aggiornamenti della normativa regionale  
in materia di urbanistica ed edilizia  
luglio 2020 – giugno 2021***

**Venerdì 9 luglio 2021**




***Nuove norme riguardanti l'edilizia  
introdotte da leggi statali volte a far fronte  
all'emergenza COVID (dal DL 76/2020 al  
DL 77/2021), adeguamenti regionali e  
modifiche alla l.r. 11/1998.***

**Chantal Trèves**

**Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio  
Struttura pianificazione territoriale**





## Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<b>Articolo 2-bis – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati</b>	<b>Art. 88-bis</b> – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (Nuovo)
<b>Sostituzione del comma 1-ter</b>	<b>Art. 52</b> , comma 2, lettera c) (Sostituzione)  Interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale



1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la **demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.** Gli **incentivi volumetrici** eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. **Nelle zone omogenee A** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono **consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero** e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, **fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.**

**Art. 88bis** (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. **Nelle zone territoriali di tipo A**, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), **gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti in assenza di strumento attuativo nei limiti stabiliti dall'articolo 52, comma 2.**



**Art. 52, comma 2, lettera c)**

2. In assenza di strumenti attuativi .... sono consentiti:

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; tali interventi:


1) devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

2) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime;

3) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall'articolo 88bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2 ai sensi dell'articolo 52quater, comma 2;

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<p><b>Art. 3 – Definizioni degli interventi edilizi</b></p> <p><b>Comma1 :</b></p> <p><b>b) Manutenzione straordinaria (Modifica)</b></p> <p><b>d) Ristrutturazione edilizia (Modifica)</b></p> <p><b>e) Nuova costruzione - e.5) manufatti leggeri (Sostituzione)</b></p>	<p><b>Art. 59</b>, comma 01 (Nuovo), commi 3 e 4 (Modifica) &gt;&gt; <b>Edilizia libera</b></p> <p><b>Art. 61</b> (SCIA) comma 1, lettera a) (sostituzione e integrazione) &gt;&gt; <b>mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti</b> con Manutenzione straordinaria e Ristrutturazione edilizia lettera e) abrogata</p> <p><b>Art. 64</b> (Contributo per il rilascio della concessione) , comma 2 (sostituzione)</p> <p><b>Art. 74</b> (Mutamento destinazione d’uso) comma 3 (Sostituzione)</p> <p><b>Art. 78</b> (Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali), comma 1, lettera a)</p> <p> <b>DGR 378/2021</b></p>

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale




dPR 380/2001	Principali novità
<b>Art. 3 – Definizioni degli interventi edilizi</b> <b>Comma1 :</b> <b>b) Manutenzione straordinaria (Modifica)</b> <b>d) Ristrutturazione edilizia (Modifica)</b> <b>e) Nuova costruzione - e.5) manufatti leggeri (Sostituzione)</b>	<b>1) manutenzione straordinaria:</b> - mutamenti di <u>destinazione d'uso urbanisticamente non rilevanti</u> implicanti incremento del carico urbanistico - <u>modifiche ai prospetti</u> degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire <u>l'agibilità</u> dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso (no per immobili tutelati da d.lgs 42/2004) <b>2) Ristrutturazione edilizia:</b> - <u>demolizione e ricostruzione</u> di edifici esistenti con <u>diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche</u> , con le innovazioni necessarie e <u>possibilità di incremento volumetrico</u> , se previsto - interventi volti al <u>ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti</u> , attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (diverso per edif tutelati)



# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<p><b>Art. 3 – Definizioni degli interventi edilizi</b></p> <p><b>Comma1 :</b></p> <p><b>b) Manutenzione straordinaria (Modifica)</b></p> <p><b>d) Ristrutturazione edilizia (Modifica)</b></p> <p><b>e) Nuova costruzione - e.5) manufatti leggeri (Sostituzione)</b></p>	<p><b>Art. 59</b>, comma 01 (Nuovo), commi 3 e 4 (Modifica) &gt;&gt; <b>Edilizia libera</b></p> <p><b>Art. 61</b> (SCIA) comma 1, lettera a) (sostituzione e integrazione) &gt;&gt; <b>mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti</b> con Manutenzione straordinaria e Ristrutturazione edilizia lettera e) abrogata</p> <p><b>Art. 64</b> (Contributo per il rilascio della concessione) , comma 2 (sostituzione)</p> <p><b>Art. 74</b> (Mutamento destinazione d’uso) comma 3 (Sostituzione)</p> <p><b>Art. 78</b> (Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali), comma 1, lettera a)</p> <p> <b>DGR 378/2021</b></p>

## **I.r. 11/1998**

**Art. 59** (Titoli  
abilitativi),  
comma 01  
(Nuovo)  
**Edilizia libera**



**Art. 74**  
Mutamento  
destinazione  
d'uso  
comma 3  
(Sostituzione)


01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, **attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera.** Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono **in ogni caso essere conformi** alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004.

---

3. Il mutamento della destinazione d'uso si configura come **urbanisticamente rilevante qualora** lo stesso implichi **incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici**; tale mutamento costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a permesso di costruire; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie.

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<p><b>Art. 9 bis.</b> <b>Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili</b></p> <p><b>Comma 1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile (Nuovo)</b></p>	<p><b>Art. 59 bis</b> <b>Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili</b> <b>(Nuovo)</b></p> <div><b>DGR 670/2021</b></div>



## **Art. 59bis** (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

2. Lo **stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati** con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli **immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio** acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello **desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti**, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, **e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi** che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un **principio di prova** del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<b>Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire</b>  <b>Comma 1: gli interventi di ristrutturazione edilizia (Sostituzione)</b>	<b>Testo di legge regionale, non variato</b>  <b>DGR 378/2021</b>

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<p>Art. 14, Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici</p> <p>Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire</p> <p>Art. 17 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione</p> <p>Art. 23-quater. Usi temporanei</p>	<p><b>ARGOMENTI RIGUARDANTI LA RIGENERAZIONE URBANA NON ANCORA INTRODOTTI NELLA NORMA REGIONALE</b></p>

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



## dPR 380/2001

**Art. 20 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire**

**Comma 8 (Modificazione)**

....

Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia **anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento**, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

## l.r. 11/1998

**Art. 60bis, comma 21**

**Procedimento per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine (formazione del silenzio-assenso)**

21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende **formato il silenzio assenso** ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/2007. **Su istanza dell'interessato**, il responsabile del procedimento rilascia **entro quindici giorni, anche in via telematica**, l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

# Modifiche al dPR 380/2001 introdotte dalle norme statali e recepimento regionale



## dPR 380/2001

### Art. 24 – Agibilità

#### Comma 7 – bis (Aggiunto)

La segnalazione certificata può altresì essere presentata, **in assenza di lavori**, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

## l.r. 11/1998

### Art. 63bis (Agibilità)

#### Comma 5 (Sostituito) **Agibilità in assenza di opere**

5. L'agibilità può essere riferita anche in **assenza di opere** a costruzioni esistenti prive del certificato di agibilità o abitabilità, **fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 95**. Per le costruzioni **esistenti o assentite alla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975** (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) **sono fatte salve le dimensioni legittimamente acquisite**.

*5. L'agibilità può essere riferita anche a costruzioni esistenti, prive del certificato di agibilità o abitabilità, che non siano soggette agli interventi di cui al comma 3 e la cui altezza minima esistente dei locali abitabili non sia inferiore a metri 2,20, fatti salvi gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), come integrati dall'articolo 95*






### DL 76, art. 10, comma 2 Requisiti igienico sanitari

2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, **si interpretano nel senso** che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti **non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto** e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, **si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.**

### l.r. 11/1998, Art. 95, comma 3bis (modif)

3bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2bis e 3, nell'effettuazione di opere di **ristrutturazione** di fabbricati esterni alle zone di tipo A, **realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975** (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), si applicano i limiti seguenti: ...



dPR 380/2001	l.r. 11/1998
<p><b>Art. 34-bis. Tolleranze costruttive (Nuovo)</b></p> <p><b>3 commi</b></p> <p>1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il <b>limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo</b>.</p> <p>2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre <b>tolleranze esecutive</b> le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.</p> <p>3. Le <b>tolleranze esecutive</b> di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, <b>non costituendo violazioni edilizie</b>, sono <b>dichiarate</b> dal tecnico abilitato, <b>ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili</b>, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita <b>dichiarazione asseverata</b> allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.</p>	<p>Art. 80bis Tolleranze costruttive (Nuovo)</p> <p><b>5 commi</b></p> <p><b>c. 1 = c. 1 &gt; tolleranza 2%</b></p> <p><b>c. 2 = c. 2 &gt; tolleranze esecutive</b></p> <p><b>c. 3 ~ c. 4 &gt; dichiarazione stato legittimo</b></p> <p><b>c. 3 &gt; tolleranza per legittimo affidamento</b></p> <p><b>c.4bis rinvio a DGR</b></p> <p><b>&gt;&gt; DGR 670/2021</b></p> 

## Art. 80bis (Tolleranze costruttive)



1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previste.
4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.  
(69b)
- 4bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'applicazione degli adempimenti di cui al presente articolo.



**Modifiche introdotte da l.r. 6/2021, articolo 5**  
**(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge**  
**regionale 6 aprile 1998, n. 11)**  
**ACCORDI DI PROGRAMMA**

## **Art. 27**

(Procedura di formazione degli accordi di programma)

2. L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I. In tal caso:...

## **Titolo V, Ambiti inedificabili**

### **Art. 38**

(Compiti dei Comuni)

12. In caso di motivata necessità, la **Giunta regionale con propria deliberazione**, su proposta del Comune interessato, **può autorizzare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali.** In tali casi, i progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie. (esistente)

12bis. La procedura di autorizzazione di cui al comma 12 è **ricompresa** in quella di cui all'articolo 26, **quando è attivata la procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo.** (nuovo)







# Norme emergenziali per fronteggiare emergenza COVID e PNRR : CILA-S



**DL 31 maggio 2021, n. 77 , art. 33,** (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento."

**l.r. 15/2021, art. 57** (Semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana)

1. Al fine di garantire il più ampio accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana previsti dalla normativa statale vigente, la realizzazione, nel territorio della Regione, degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è assentita mediante **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)**, con applicazione della disciplina di cui al medesimo articolo 119 del d.l. 34/2020 e all'articolo 6bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

# Norme emergenziali per fronteggiare emergenza COVID



l.r. 8/2020	l.r. 14/2020 – l.r. 15/2021
<p><b>Art. 78 Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi</b></p> <p><b>Art. 79 Proroga di termini in materia urbanistica</b></p> <p><b>Art. 80 Contributi per i permessi di costruire</b></p>	<p><b>Art. 78, comma 7 integrato da l.r. 15/2021 (art. 56, comma 1)</b></p> <p><b>Art. 79 sostituito con l.r. 14/2020 (art. 3, comma 3)</b></p> <p><b>Artt. 79 e 80 modificati con l.r. 15/2021 (art. 56)</b></p> <p><b>Disciplina delle proroghe integrata da l.r. 15/2021</b></p>

**I.r. 8/2020     Art. 78** *(Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi)*

1. In deroga a quanto previsto dalla [legge regionale 6 aprile 1998, n. 11](#) (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, il presente articolo definisce le modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, che possono riguardare le sole opere su fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni, sono eseguiti alle seguenti condizioni:

.....



7. Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche **per le opere pubbliche**; nel caso in cui gli interventi non rientrino tra quelli realizzabili liberamente e l'attuatore dell'intervento non sia il Comune territorialmente interessato, la realizzazione degli interventi è subordinata alla comunicazione allo stesso Comune, corredata della planimetria riportante le modifiche interne o l'area esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Gli interventi di cui al comma 6 aventi carattere temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025.**



# Norme emergenziali per fronteggiare emergenza COVID

## PROROGHE



LR 11 / 1998		LR 8 / 2020		LR 15 / 2021	
		(13/07/2020) - proroghe		(16/06/2021) modifiche alla L.R. 8 / 2020	
<b>PERMESSO</b>		per titoli che hanno <b>validità</b> nel periodo tra il 31/01/2020 e il 31/12/2020		non è computato il <b>periodo di validità</b> compreso tra 31/01/2020 e cessazione emergenza	
inizio	2 anni	→	3 anni		
ultimazione	48 mesi	→	5 anni		
	51 mesi	→	5 anni		
				→	i tempi residui alla data del 31/01/2020 riprendono a decorrere da cessazione dell'emergenza (compreso ogni altro titolo abilitativo art. 59 c. 1, l. c )
	54 mesi	→	5 anni		
	60 mesi	→	7 anni		
<b>SCIA</b>		per titoli che hanno validità nel periodo tra il 31/01/2020 e il 31/12/2020			
ultimazione	3 anni	→	4 anni		
<b>PUD</b>		in <b>scadenza</b> nel periodo tra il 31/01/2020 e il 31/12/2020		in <b>vigore</b> al 31/12/2020	
validità		→	prorogati di 1 anno	→	prorogati di 3 anni
<b>segnalazione certificata di agibilità</b>		nel periodo tra 13/07/2020 e 31/12/2020		nel periodo tra 13/07/2020 e cessazione emergenza	
presentazione	60 gg	→	120 gg		120 gg
<b>accordi art. 26 e intese art. 29</b>				per titoli che hanno <b>validità</b> nel periodo tra 31/01/2020 e cessazione emergenza	
validità				→	prorogata di 1 anno la conclusione

N:B: oltre proroga ordinaria 2 anni



# Passo la parola a Sabrina Réan

